



Studio Notarile Associato
SEPE - SPAGNUOLO - COSCIA
Roma Via Dalmazia n. 31
Tel. 06-8415073
Anzio Piazza Pia n.16
Tel. 06-9831207

Repertorio n.12168

Raccolta n.6576

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

"TECNO 2000 CER - ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di gennaio, in Latina, via Ofanto n.10.

21 gennaio 2025

Avanti a me dott. Giacomo Spagnuolo, Notaio residente in Roma, con studio in Via Dalmazia n.31, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- RIZZO Luca, nato ad Aprilia (LT) il 21 ottobre 1981, residente in Latina (LT), via Arcangelo Corelli n.1, codice fiscale RZZ LCU 81R21 A341D;
- BEDIN Silvia, nata a Latina il 21 agosto 1987, residente in Latina (LT), via Arcangelo Corelli n.1, codice fiscale BDN SLV 87M61 E472L;
- RIZZO Pietrantonio, nato a Alatri il 13 marzo 1944, residente in Latina, via Montesanto n.46, codice fiscale RZZ PRN 44C13 A123X;
- AMODIO Maria Caterina, nata a Latina il giorno 23 luglio 1948, residente in Latina, via Montesanto n.46, codice fiscale MDA MCT 48L63 E472N.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

I signori RIZZO Luca, BEDIN Silvia, RIZZO Pietrantonio e AMODIO Maria Caterina dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile e ai sensi del codice sugli Enti del Terzo Settore, un'Associazione riconosciuta autonoma, con partecipazione aperta e volontaria, senza scopo di lucro, denominata "TECNO 2000 CER - ETS" (di seguito "Associazione" o "CER") con sede in Latina, via Montesanto n.46.

Articolo 2

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come scopo ed oggetto la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili previste dall'art.42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199 di attuazione della Direttiva UE 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata.

In particolare, l'Associazione ha come scopo:

- la promozione di attività mirate alla produzione, allo scambio, all'accumulo e alla cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
- l'organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il man-

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate
di ROMA 4

Il 30/01/2025

N. 2798

Serie 1T

tenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti.

In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), la CER, caratterizzata da un unico Statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni".

Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

Inoltre, l'Associazione si propone di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati e alle aree locali in cui opera, e non di realizzare profitti.

Fra gli obiettivi della CER vi sono, a livello ambientale, l'incremento dell'energia rinnovabile prodotta localmente e la riduzione delle emissioni di CO₂ e, a livello economico-sociale, il supporto all'economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere anche le seguenti attività:

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole inserite nell'Associazione volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti;
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti, ivi inclusa la fornitura di energia;
- la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri associati;
- il supporto a iniziative di autoconsumo collettivo.

L'Associazione è un ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito fra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta dalla legge.

L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati ed è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I membri dell'Associazione mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Articolo 3

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di numero 22 (ventidue) articoli si riporta in calce al presente atto.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Articolo 5

Possono essere associati tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto dell'Associazione.

Articolo 6

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dalle quote di iscrizione degli associati ed eventuali quote associative annuali, dai contributi di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, da versamenti degli associati, come meglio specificato nello Statuto.

I comparenti, anche al fine di far acquisire all'Associazione la personalità giuridica e permetterne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia determinato nell'importo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), il cui conferimento è avvenuto in quote uguali da parte di tutti gli associati, e precisamente nell'importo di euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero) ciascuno, in denaro contante.

Il Presidente dà atto di aver ricevuto le suddette somme dagli associati relative al patrimonio iniziale e ne rilascia quietanza.

I comparenti convengono che la quota associativa per l'anno 2025 (duemilaventicinque) ammonti ad euro 20,00 (venti virgola zero zero).

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i Signori:

- RIZZO Luca, Presidente;
- BEDIN Silvia, Vicepresidente;
- RIZZO Pietrantonio, segretario.

Articolo 8

Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico della dell'Asso-

ciazione.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "TECNO 2000 CER - ETS"

Titolo I - Denominazione, sede, durata e scopo

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile e ai sensi del Codice sugli Enti del Terzo Settore, un'Associazione riconosciuta autonoma, con partecipazione aperta e volontaria, senza scopo di lucro, denominata "TECNO 2000 CER - ETS" (di seguito "Associazione" o "CER").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale pro-tempore vigente.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Latina, via Montesanto n.46.

Articolo 3 -Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento deliberato dai soci a norma di legge.

Articolo 4 - Scopo ed oggetto

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come scopo ed oggetto la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili previste dall'art.42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199 di attuazione della Direttiva UE 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata.

In particolare, l'Associazione ha come scopo:

- la promozione di attività mirate alla produzione, allo scambio, all'accumulo e alla cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
- l'organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti.

In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), la CER, caratterizzata da un unico Statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni".

Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

Inoltre, l'Associazione si propone di fornire benefici ambientali, economici o

sociali a livello di comunità ai propri associati e alle aree locali in cui opera, e non di realizzare profitti.

Fra gli obiettivi della CER vi sono, a livello ambientale, l'incremento dell'energia rinnovabile prodotta localmente e la riduzione delle emissioni di CO₂ e, a livello economico-sociale, il supporto all'economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere anche le seguenti attività:

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole inserite nell'Associazione volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti;
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti, ivi inclusa la fornitura di energia;
- la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri associati;
- il supporto a iniziative di autoconsumo collettivo.

L'Associazione è un ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito fra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta dalla legge.

L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati ed è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I membri dell'Associazione mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Titolo II - Patrimonio ed esercizio sociale

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi, vendita di gadget e altro materiale e/o servizi prestati;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017;
- h) attività "diverse" di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017, secondarie e strumentali.

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci deceduti receduti o esclusi non saranno rimborsati.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo sottopone alla Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo, nonché le sue proposte per eventuali residui attivi o passivi. Il rendiconto economico finanziario consuntivo/preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire gli utili e l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto divieto di dividere o destinare anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Titolo III - Associati

Articolo 6 - Requisiti Associati e diritti

Sono ammessi come associati: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, società a partecipazione pubblica nei limiti previsti dalla legge, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, situate nel territorio

degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati.

La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. Le previsioni di dettaglio sull'ammissione degli associati sono dettate dal Regolamento interno della CER di cui all'art.20, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo in conformità alle regole del presente Statuto e nel rispetto di criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea e sono iscritti nel Registro degli associati. Il Registro sarà organizzato per tipologia di associati e per configurazione di appartenenza, sulla base delle previsioni di dettaglio previste dal Regolamento interno della CER.

La qualifica di associato dà diritto a:

- partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi e a proporsi come candidato, ad eccezione degli associati sostenitori;
- essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- partecipare alla ripartizione dei benefici riconosciuti dall'ordinamento all'Associazione, in quanto Comunità Energetica Rinnovabile, sulla base delle modalità di calcolo e/o di stima riportate nel Regolamento interno della CER e nell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza.

Ogni associato, in qualità di cliente finale, manterrà i suoi diritti, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

All'atto di presentazione della domanda di adesione conformemente al modulo che verrà consegnato dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento interno della CER e dell'eventuale Regolamento specifico della configurazione di futura appartenenza e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Per ogni utente della rete elettrica rispondente ai criteri stabiliti dal presente articolo, l'annessione all'Associazione può avvenire singolarmente se questo può entrare a far parte di una configurazione già esistente nella CER per cui è già stato attivato il meccanismo di incentivazione dell'energia condivisa se-

condo la normativa pro-tempore vigente. In caso contrario l'iscrizione di un associato alla CER avverrà attraverso la costituzione di una configurazione di autoconsumo di energia condivisa come indicato all'art.7.1, unitamente ad almeno un altro soggetto avente i requisiti richiesti stabiliti dalla normativa pro tempore in vigore.

Articolo 7 - Doveri associati

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, all'esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea degli associati con il quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art.11, escluso il voto dell'associato oggetto della procedura di esclusione.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata dell'Assemblea degli associati.

È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre 45 (quarantacinque) giorni il versamento della quota associativa eventualmente dovuta.

Articolo 8 - Recesso associati

Ad ogni associato è consentito di recedere in ogni momento ed uscire dalla configurazione dando un preavviso di trenta giorni, tramite raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo. Sarà comunque tenuto al pagamento di eventuali spese di gestione maturate a tale data.

La qualifica di associato si perde per decesso, per estinzione dell'Ente, perdita dei requisiti, recesso o esclusione nei casi di cui all'art.7.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati - che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione - né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

La perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, in misura equa e proporzionata, dei versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (quali, a titolo esemplificativo, la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), purché ciò, in ogni caso, non comporti una riduzione del patrimonio minimo per il riconoscimento dell'Associazione.

Titolo IV - Organi associativi

Articolo 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- L'organo di controllo;
- Revisione legale dei conti.

Art. 10 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti

ti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (con fotocopia del documento di identità). Nessun associato può rappresentare più di 5 (cinque) associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica e pubblicizzata attraverso il sito e/o gli strumenti social gestiti dalla organizzazione, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Tutte le votazioni sono palesi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato, in libera visione a tutti i soci.

È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea degli associati con più interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, dovendo ritenersi svolta l'Assemblea degli associati in detto luogo;
- b) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In situazioni eccezionali, qualora la normativa pro tempore vigente lo consenta, le adunanze dell'Assemblea degli associati possono svolgersi esclusivamente mediante partecipazione da remoto alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma. In tale ipotesi, l'Assemblea degli associati è da intendersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua as-

senza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 11 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario/bilancio entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo/bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo;
- revoca i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti stabilendone per iscritto le ragioni che hanno portato alla revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- nomina e revoca l'organo di controllo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria degli Associati

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per quella ordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con il voto favorevole di più della metà del numero degli associati.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti fra gli associati, durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rieletti senza un limite massimo di mandati consecutivi.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo soltanto soggetti aventi specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

È l'Assemblea a stabilire, a maggioranza dei voti, il numero delle persone che compongono il Consiglio Direttivo e che saranno eletti dalla Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, e sempre che rimanga in carica la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, mediante cooptazione. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sui provvedimenti disciplinari a carico degli associati;
- cura tutti i provvedimenti amministrativi nei limiti dello statuto e del mandato assembleare;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo/bilancio e la relazione sulla attività programmatica svolta e da svolgere;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- stabilisce la quota associativa alla CER;
- individua e nomina il referente come soggetto responsabile riparto energia, anche fra soggetti che non siano associati;
- approva il Regolamento interno della CER e l'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione;
- approva accordi, comunque denominati, di messa a disposizione degli impianti di produzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno della CER e dall'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione;
- delibera su ogni argomento di gestione della CER sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto.
- affida consulenze, incarichi e servizi di gestione stabilendo i relativi compensi, nei limiti di legge;
- nomina un Comitato tecnico-scientifico, avente funzioni consultive a sup-

porto della CER, composto da un massimo di cinque membri scelti fra professori universitari, ricercatori, professionisti o esperti di comprovata competenza scientifica in materia ambientale ed energetica. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza legale della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o di chi ne fa le veci e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; i membri assenti possono delegare anche gli altri membri per il loro voto. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza (tra presenti e delegati); in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la facoltà che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza fonia e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove si trova altresì il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 14 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Provvede di concerto con il Segretario/Tesoriere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dell'Associazione.

Articolo 15 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti.

Sostituisce il Presidente in tutte le attività in cui il Presidente non possa attendere o presenziare.

Articolo 16 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei partecipanti.

Redige i verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Segretario spetta altresì la comunicazione e la notifica delle delibere del Consiglio Direttivo alle strutture territoriali della Associazione, il costante raccordo tra gli organi centrali e quelli delle strutture territoriali.

Tiene la corrispondenza e l'archivio della Associazione e collabora nelle attività di gestione.

Articolo 17 - Organo di Controllo

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art.30 del d.lgs.117/2017 sarà nominato un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 sarà nominato un revisore legale, che potrà essere anche l'Organo di controllo qualora iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

Articolo 19 - Soggetto responsabile riparto energia

Il Consiglio direttivo individua il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e della gestione delle partite di pagamento e di incasso dei contributi economici erogati dal GSE, nonché verso i venditori, in qualità di Referente, il quale potrà agire per conto proprio o tramite terzi, secondo le regole stabilite nel Regolamento interno della CER e nell'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione.

Allo stesso soggetto sono affidate le funzioni di tesoreria, quali riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti, nonché curare la tenuta della contabilità e dei libri associativi, nonché i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

L'incarico di cui al comma 1 del presente articolo ha una durata massima di anni cinque, alla scadenza il Consiglio Direttivo provvederà alla nuova nomina.

Articolo 20 - Regolamento interno

Il Regolamento interno della CER detta i criteri di ripartizione dei ricavi ottenuti dalla CER e generati dagli incentivi; esso, inoltre, disciplina nel dettaglio l'ammissione degli associati e la tenuta del Registro degli Associati, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli. L'eventuale Regolamento specifico di ogni configurazione è il documento che può disciplinare il funzionamento operativo ed il suo rapporto con la CER, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli.

Il presente Statuto recepisce quanto previsto dal decreto ministeriale dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in materia di incentivi (D.M. 7 dicembre 2023, n. 414), e anche il Regolamento della CER stabilirà in conformità al citato decreto, circa la destinazione degli eventuali importi delle tariffe premio eccedentarie rispetto alle soglie indicate nel decreto stesso ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 21 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, per qualsiasi causa dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, ad altre Comunità Energetiche Rinnovabili.

In esito all'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore, nelle ipotesi di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, per qualsiasi causa, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore aventi scopi analoghi. La scelta del soggetto cui il patrimonio viene devoluto è a cura del Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza.

Articolo 22 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore dodici e minuti cinquanta.

L'atto è stato scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su otto fogli di cui scritte ventinove pagine intere e quanto della presente trentesima fin qui.

FIRMATI: LUCA RIZZO - SILVIA BEDIN - PIETRANTONIO RIZZO - MARIA CATERINA AMODIO - GIACOMO SPAGNUOLO NOTAIO

COPIA AUTENTICA INFORMATICA DI DOCUMENTO CARTACEO

Art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82

Io sottoscritto dottor Giacomo Spagnuolo, notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo.

La presente copia informatica si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione dell'immagine dei documenti cartacei originali, sia la presente certificazione di conformità.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), ai sensi dell'articolo 73 della legge 16 febbraio 1913 n.89, e dell'articolo 22 del D.Lgs. 7

marzo 2005 n.82, per uso consentito.

Roma, 5 febbraio 2025